



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI VERBANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SIMONE</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PINOLINI</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CARNIELLI</b>	<b>SERGIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 51/07 depositato il 16/02/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 169 I.C.I. 2001 contro COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
 NORO STEFANO  
 VIA ROMA, 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n° 52/07 depositato il 16/02/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 174 I.C.I. 2001 contro COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
 NORO STEFANO  
 VIA ROMA, 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 51/07 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/10/2008 ore 15:30

SENTENZA

N°

65/01/08

PRONUNCIATA IL:

22/10/2008

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23/12/2008



Per copia conforme  
all'originale  
IL SEGRETARIO



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 51/07 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/10/2008

ore 15:30

- sul ricorso n° 53/07  
depositato il 16/02/2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 170 I.C.I. 2001  
contro COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA ROMA, 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n° 26/08  
depositato il 07/02/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1783/2002 I.C.I. 2002  
contro COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**proposto dal ricorrente:**

DIFESO DAL DOTT. NORO STEFANO  
VIA XX SETTEMBRE 180 28883 GRAVELLONA TOCE VB

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n° 27/08  
depositato il 07/02/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1784/2002 I.C.I. 2002  
contro COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**proposto dal ricorrente:**

DIFESO DAL DOTT. NORO STEFANO  
VIA CAMPAGNOLA 4 B 28887 OMEGNA VB

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n° 28/08  
depositato il 07/02/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1785/2002 I.C.I. 2002

Per copia conforme  
all'originale  
IL SEGRETARIO



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 51/07 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/10/2008

ore 15:30

contro COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**proposto dal ricorrente:**

DIFESO DAL DOTT. NORO STEFANO  
VIA CAMPAGNOLA 4 B 28887 OMEGNA VB

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

### **Conclusioni per i ricorrenti**

Chiedono:

- in via principale l'annullamento dell'atto;
- in via subordinata ricalcolare l'imposta applicando l'aliquota minima del 4 per mille;
- annullare le sanzioni e gli interessi;
- condannare il Comune al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché condannare il Comune alla rifusione delle spese del giudizio ex art. 15 D.L. 546/92, forfettizzabili in euro 1.200 + 4% CPDC e Iva 230%, oltre bolli per euro 30,00.

### **Conclusioni per il Comune di Gravello Toce**

"Piaccia alla Commissione Tributaria Provinciale adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale di rito riunire il presente procedimento al n. 52/07 pendente tra le medesime parti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva; nel merito, previa declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, rigettare il ricorso per l'infondatezza del medesimo, per i motivi esposti in narrativa.

In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione concernente l'incompetenza della giunta a stabilire le aliquote ICI, rideterminare l'imposta sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio".

Per copia conforme  
all'originale  
IL SEGRETARIO

## SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

..... e ....., con separati ricorsi, impugnano avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Gravellona con i quali viene richiesto il pagamento dell'imposta ICI per gli anni 2001 e 2002 oltre sanzioni e interessi relativamente ad un immobile di categoria D/1.

I ricorrenti espongono che l'immobile in questione è stato oggetto di un lungo contenzioso civile per determinarne la proprietà che veniva assegnata in primo grado dal Tribunale di Verbania alla società ....., mentre in appello veniva riconosciuta agli eredi .....

La Società ..... ha ottenuto il rimborso ICI come risarcimento del danno liquidato dalla sentenza della Corte d'Appello. Premesso ciò i ricorrenti contestano in diritto la nullità degli avvisi relativi all'anno 2002 per:

- tardività della notifica che ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 504/92 andava fatta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento di imposta. (Trattandosi di annualità 2002, la notifica fatta nel 2007 è tardiva). Il nuovo termine unico quinquennale previsto dalla finanziaria 2007 non è applicabile al caso di specie.

- omessa sottoscrizione. Le norme in materia di firma digitale hanno tacitamente abrogato la possibilità di firma a stampa sugli accertamenti ICI.

- mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 162 della L. 296/2006 è obbligatoria l'indicazione del responsabile del procedimento. Nell'atto del presente ricorso vi è solo la firma del funzionario responsabile che è figura diversa dal responsabile del procedimento.

Per gli avvisi relativi al 2001 e al 2002 contestano l'illegittimità per carenza del presupposto soggettivo di imposizione in quanto sia per l'anno 2001 che per il 2002 non esiste il presupposto soggettivo di imposizione nei confronti dei ricorrenti poichè la proprietà era della società ..... ed i ricorrenti non avevano nessun contratto di locazione finanziaria in essere.

Inoltre la Società SBS, come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha corrisposto il tributo al Comune di Gravellona che con questo atto richiede un duplicato dell'imposizione.

Da ultimo i ricorrenti contestano che l'aliquota applicata doveva essere deliberata dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92.

Pertanto chiedono la disapplicazione della delibera G.C. n. 18/2001 e la rideterminazione dell'aliquota nella misura del 4 per mille.

Chiedono l'accoglimento dei ricorsi secondo le rassegnate conclusioni.

Si costituisce in giudizio il Comune di Gravellona premettendo i fatti così come esposti dai ricorrenti con la precisazione che la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha assegnato la proprietà del bene in questione ai ricorrenti non è stata impugnata e di conseguenza è divenuta definitiva. A seguito della sentenza i

Per copia conforme  
all'originale  
IL SEGRETARIO

ricorrenti sono diventati proprietari dell'immobile fin dal momento in cui è iniziata la causa di primo grado e pertanto la SBS Leasing ha presentato domanda di rimborso dell'imposta ICI al Comune di Gravellona e il Comune ha richiesto il pagamento dell'ICI agli attuali proprietari.

Sulle contestazioni di diritto osserva:

- l'insussistenza della tardività della notifica.

L'art. 59 del D.Lgs. 446/97 consente ai Comuni di adottare un regolamento che disciplini il provvedimento accertativo in maniera differente rispetto alle previsioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. 504/92 (*Legge sull'ICI*).

Ai sensi dell'art. 12 di detto regolamento il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è stato fissato per il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di imposizione. Nel caso di specie per l'anno 2002 il termine scadeva il 31.12.2007. Comunque trova anche applicazione il nuovo termine quinquennale previsto dalla finanziaria 2007.

- sulla omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento rileva che la stessa è sì un requisito richiesto, ma non a pena di nullità, come invece è per l'accertamento in tema di imposte sui redditi.

Gli enti locali hanno la possibilità per gli atti impositivi formati con sistemi informatici di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione a stampa del suo nominativo ai sensi dell'art. 1 c. 87 L. 28.12.1995 n. 549.

- sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento rileva che tale adempimento ha lo scopo di assicurare l'eventuale azione di responsabilità, mentre non è funzionale per l'impugnativa dell'atto. La mancata indicazione del responsabile può tutt'al più costituire una mera irregolarità, ma non integra un vizio che incida sulla validità o efficacia del singolo atto amministrativo.

- Sulla violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92 il Comune osserva che l'art. 42 del TUEL (Testo Unico Enti Locali) (D.lgs. 267/00) dispone che al Consiglio Comunale spetta l'adozione del regolamento in materia di ICI, mentre è di competenza della Giunta la determinazione delle aliquote da applicare.

Precisa comunque che l'applicazione di una diversa aliquota non comporta l'annullamento dell'atto impositivo che rimane legittimo.

Chiede il rigetto dei ricorsi secondo le rassegnate conclusioni.

### OSSERVA

La Commissione riunisce preliminarmente i ricorsi ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/92 e passa all'esame dell'eccezione di nullità dell'atto per omessa sottoscrizione atteso che la sua fondatezza rende logicamente inutile prendere in considerazione sia tutte le altre eccezioni sollevate sia le questioni di merito eccepite dai ricorrenti. Come anticipato, questa Commissione ritiene fondata l'eccezione di nullità dell'atto per omessa sottoscrizione dall'avviso di accertamento.

Da una attenta lettura dell'Ordinanza n. 117/2000 della Corte Costituzionale, citata dal Comune, appare di tutta evidenza che "la

Per copia conforme  
all'originale  
IL SEGRETARIO



SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 51/07 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/10/2008

ore 15:30

firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge, è un elemento essenziale dell'atto amministrativo".

Non vi è dubbio che la legge istitutiva dell'ICI dispone con l'art. 11, comma 4 che il funzionario responsabile sottoscrive gli avvisi di accertamento ed è pertanto la legge che prevede l'apposizione della firma.

Va da sé che la firma è un elemento essenziale dell'atto. Tale assunto è maggiormente rafforzato dall'art. 1, comma 87 della L. 549/95 che prevede la possibilità di sostituire la firma autografa con la firma a stampa e quindi implicitamente ne ammette il suo carattere essenziale.

Tale ultima norma peraltro, che prevedeva la firma a stampa per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, è stata superata con l'entrata in vigore della L. 15.03.1997 n. 59 che prevede all'art. 19 che " in tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita con la firma digitale".

Il successivo DPR 445/2000 ribadisce che il documento prodotto con sistemi informatici deve essere sottoscritto con la firma elettronica qualificata o firma digitale.

Dall'esame delle norme sopracitate ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato, recante solo la firma a stampa, è privo di firma e quindi nullo per mancanza di un elemento essenziale.

La soluzione della sottoscrizione dell'atto così come innanzi delineata assorbe ogni ulteriore questione posta dalle parti.

Data la complessità e la novità della questione trattata la Commissione delibera di compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi ed annulla gli avvisi di accertamento. Compensa interamente le spese di lite.

Verbania, 22.10.2008

Il Relatore

Avv. Antonio Pinolini

Il Presidente

Dott. Antonio Simone

Il Presidente

Per copia conforme  
all'originale  
Il SEGRETARIO